Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **918**.

Autorizzazione all'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.) viene autorizzata ad acquistare dal comune di Merano (Bolzano) per il prezzo di lire 10.000 (diecimila) — come da « atto di promessa di futura vendita » (atto n. 7385 di repertorio del comune di Merano) intervenuto tra le parti in data 19 gennaio 1966 — un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3.357, sito nel rione S. Maria Assunta del Comune anzidetto, da destinare alla costruzione di una scuola materna.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1967.

Determinazione delle attribuzioni dei funzionari direttivi della Direzione centrale per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 156, 157, 158 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Visto l'art. 2 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1962, riguardante la nuova denominazione degli organi centrali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Atti e provvedimenti di competenza del direttore centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Rientrano nella competenza del direttore centrale del personale P.T. i seguenti atti e provvedimenti:

1. Relazioni al Ministro, da sottoporre al « visto » del direttore generale, riguardanti l'emanazione di atti e provvedimenti di sua competenza;

2. Relazioni al Consiglio di amministrazione P.T., da sottoporre al « visto » del direttore generale, in ordine alle materie sulle quali il direttore centrale del personale P.T. è tenuto direttamente a provvedere, dopo che il Consiglio di amministrazione P.T. abbia espresso il suo parere, nonchè in ordine alle altre materie sulle quali il Consiglio medesimo delibera.

3. Relazioni al Ministro sulle questioni per le quali viene richiesto il parere del Consiglio di Stato.

4. Relazioni al direttore generale concernenti:

a) proposte in materia di bilancio;

b) proposte per l'organizzazione, il funzionamento ed il perfezionamento dei servizi, per riduzione di costi, semplificazione dei procedimenti amministrativi, ecc.;

c) notizie e pareri in materia di interrogazioni parlamentari, di proposte e disegni di legge o di regolamenti relativi all'ordinamento del personale P.T., escluso quello degli uffici locali ed agenzie;

d) emanazione di atti e provvedimenti di sua competenza.

5. Provvedimenti relativi all'organizzazione, al perfezionamento dei servizi e al coordinamento delle attività dei dipendenti uffici;

a) emanazione di circolari e disposizioni nelle materie di competenza della Direzione centrale;

b) approvazione dei regolamenti interni concernenti la Direzione centrale;

c) assegnazione del personale di qualsiasi carriera e qualifica alle Divisioni;

d) risoluzione di quesiti nelle materie di competenza della Direzione centrale;

e) richiesta di accertamenti ispettivi;

f) determinazione dei turni di congedo ordinario per gli impiegati aventi qualifica superiore a quella di direttore di sezione;

g) determinazione del fabbisogno di mobili, attrezzature, stampati e materiali vari occorrenti al funzionamento del servizio, ecc. ecc.

6. Richieste di pareri ad Amministrazioni statali ed enti pubblici.

7. Provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato.

8. Determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente.

9. Conferimenti di incarico di missione al personale della Direzione centrale nei limiti dei fondi all'uopo assegnati.

10. Denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti dei fatti previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di cui si siano resi responsabili i dipendenti della Direzione centrale.

11. Autorizzazione al personale della Direzione centrale a risiedere fuori sede.

12. Quietanza di titoli intestati alla Direzione centrale per il personale P.T.

13. Risposte alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria in ordine ai rilievi fatti dalla Corte dei conti.

14. Richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Ministero della pubblica istruzione e agli organi competenti della Magistratura ordinaria di designazione del presidente e dei membri esterni delle Commissioni esaminatrici.

15. Designazione dei membri interni delle Commissioni esaminatrici.

16. Provvedimenti che fissano la sede e il diario delle prove scritte ed orali nei concorsi.

17. Provvedimenti che dichiarano deserte le prove scritte od orali nei concorsi.

18. Provvedimenti di esclusione dagli esami e dagli scrutini di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente.

19. Costituzione dei comitati di vigilanza.

20. Esonero dal periodo di proroga nel caso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

21. Provvedimenti che dichiarano la decadenza dalla nomina ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

22. Richiesta al Consiglio di amministrazione del giudizio sulla ammissibilità degli aspiranti ai concorsi di promozione nei casi in cui è prescritto.

23. Provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi e di mutilati di guerra e categorie assimilate per mancanza di posti e di requisiti obiettivi, non valutabili discrezionalmente, negli interessati.

24. Provvedimenti di presa d'atto della rinuncia alla nomina di invalidi e mutilati di guerra.

25. Provvedimenti di cessazione dall'impiego nel caso previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ultimo comma.

26. Provvedimenti di concessione di aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli e per benemerenze militari.

27. Provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra ed appartenente ad altre categorie assimilate.

28. Provvedimenti vincolati di revisione e ricostruzione di carriera.

29. Provvedimenti concernenti variazioni di generalità:

30. Autorizzazione ai dirigenti degli organi periferici a fruire del congedo ordinario.

31. Applicazione degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e degli agenti tecnici dei trasporti alle Direzioni provinciali, per inidoneità fisica ai servizi dei Circoli delle costruzioni T.T. e dei Centri regionali automezzi P.T.

32. Provvedimenti per il recupero di somme indebitamente percette.

33. Compilazione dei rapporti informativi e formulazione dei giudizi complessivi secondo le disposizioni contenute nel titolo I, capo 3°, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

34. Firma situazione semestrale dei rendiconti.

35. Visto di revisione amministrativa sui rendiconti.

36. Collocamento in aspettativa del personale per mandato parlamentare, per servizio militare e per infermità, alle condizioni e nei limiti temporali previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

37. Collocamento in congedo straordinario nei casi in cui competa di diritto.

38. Concessione del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, ai sensi dell'art. 6 (secondo comma) della legge 26 aprile 1950, n. 860, modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394.

39. Determinazione circa visite mediche di controllo per il personale della Direzione centrale.

40. Provvedimenti di destituzione degli impiegati e salariati allorchè consegue di diritto a condanna penale.

41. Provvedimenti relativi alla reintegrazione del dipendente destituito e successivamente assolto con formula piena nel giudizio penale di revisione o prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare.

42. Provvedimento dichiarativo di decadenza dallo impiego per i casi previsti dall'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, lettera *a*) e *b*).

43. Intimazione al dipendente della Direzione centrale assente arbitrariamente a riassumere servizio ai sensi dell'art. 127, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

44. Provvedimento di dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

45. Contestazione di addebiti e irrogazione della censura al personale della Direzione centrale.

46. Adempimenti di cui all'art. 103, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

47. Sospensione obbligatoria del personale ai sensi degli articoli 91 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

48. Denuncia al Ministro dei casi di incompatibilità di cui agli articoli 60 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti il personale della Direzione centrale.

49. Diffida al personale della Direzione centrale a cessare dalle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 60 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

50. Ammonizione al personale della Direzione centrale incapace o dal rendimento insufficiente ai fini della dispensa dal servizio.

51. Rigetto dell'istanza di riabilitazione per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente.

52. Proposte di nomina dei segretari dei Consigli di disciplina.

53. Richiesta di parere motivato ad organi o funzionari tecnici in ordine a proposte di encomio per pubblicazioni, invenzioni, ecc.

54. Proposte per il conferimento di encomi.

55. Esclusione dagli esami e dagli scrutini di promozione dell'impiegato sospeso, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

56. Revoca della sospensione cautelare obbligatoria e provvedimenti connessi nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, 99 e 120, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

57. Autorizzazione al rimborso delle spese sostenute per comparire innanzi al Consiglio centrale di disciplina in favore dell'impiegato prosciolto da ogni addebito.

58. Provvedimenti di collocamento a riposo degli impiegati per raggiunti limiti di età.

59. Disposizioni per il pagamento dei crediti e per il recupero dei debiti nei confronti del personale cessato dal servizio.

60. Relazione con richiesta di parere al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in merito alla concessione di pensioni privilegiate.

61. Attestazioni di servizio al personale straordinario.

62. Provvedimenti relativi al personale salariato ma non concernenti l'assunzione, la nomina, la conferma in servizio, il passaggio a categoria superiore e l'inquadramento professionale.

63. Ogni altro atto o provvedimento derivante dalle attribuzioni indicate dall'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e da altre disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 2.

Atti di competenza degli ispettori generali presso la Direzione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e non dirigenti di ufficio.

64. Relazioni, proposte e provvedimenti urgenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 156 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 28, secondo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Art. 3.

Atti e provvedimenti di competenza dei direttori di divisione della Direzione centrale del personale della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Rientrano nella competenza dei direttori di divisione, nell'ambito delle attribuzioni delle singole divisioni, i seguenti atti e provvedimenti:

65. Adozione o proposte di provvedimenti per il perfezionamento dei metodi di lavoro, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per la riduzione del costo dei servizi nelle materie di propria competenza.

66. Emanazione di disposizioni per l'organizzazione del servizio di competenza.

67. Assegnazione del personale alle sezioni.

68. Determinazione dei turni di congedo ordinario per il personale della carriera direttiva ed approvazione dei programmi di erogazione del congedo ordinario per il rimanente personale.

69. Disposizioni in ordine all'esecuzione del lavoro straordinario da parte dei direttori di sezione.
70. Relazioni con cui si propone l'emanazione di provvedimenti di competenza del direttore centrale.
71. Risposte e richieste di notizie sullo stato delle pratiche di competenza della divisione.
72. Compilazione dei rapporti informativi e formulazione dei giudizi complessivi secondo le disposizioni contenute nel titolo I, capo 3°, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
73. Richiesta all'Ufficio competente del personale di sorveglianza in occasione dello svolgimento dei concorsi.
74. Richiesta di locali per lo svolgimento delle prove di esame.
75. Richiesta all'Ufficio del consegnatario del materiale necessario per l'espletamento dei concorsi.
76. Concessione di anticipi in conto indennità di missione o di trasferimento al personale dell'Amministrazione centrale.
77. Rilievi concernenti l'applicazione delle disposizioni sui rendiconti amministrativi.
78. Disposizioni agli organi periferici per la chiusura dei rendiconti a saldo e versamento ai capitoli del bilancio di entrata delle eventuali rimanenti disponibilità.
79. Richiesta di rinnovazione e di eventuale integrazione di inchieste o di accertamenti su fatti ascritti al personale degli Uffici centrali che ricorre avverso le ammende.
80. Ogni altro atto o provvedimento derivante dalle attribuzioni previste per i direttori di divisione dallo art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Atti di competenza dei direttori di sezione presso la Direzione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Rientrano nella competenza dei direttori di sezione i seguenti atti:

A) COMUNI A TUTTI I DIRETTORI DI SEZIONE:

81. Trasmissione all'Organo competente degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
82. Trasmissione di atti, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero P.T., alla competente Direzione centrale.
83. Trasmissione alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria degli atti e provvedimenti per i quali è prescritto il visto e il controllo di detto organo.
84. Trasmissione di atti e notizie ad altri uffici quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari.
85. Richiesta ad altri organi ed a privati di documenti, dati, notizie e chiarimenti necessari ai fini della istruttoria delle pratiche di competenza.
86. Compilazione dei rapporti informativi e formulazione dei giudizi complessivi secondo le disposizioni contenute nel titolo I, capo 3°, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
87. Rilascio di copie di atti e documenti di ufficio con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
88. Istruttorie per la risoluzione di quesiti nelle materie di competenza.
89. Solleciti che non comportino apprezzamenti, richiami o rilievi.
90. Tutti gli atti preliminari, interlocutori, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

B) COMUNI AI DIRETTORI DI SEZIONE DELLE DIVISIONI II - III - IV - V - VII.

91. Trasmissione alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria della richiesta di emissione dei titoli di spesa.
92. Restituzione del rendiconto trimestrale di spesa per eventuali rettifiche o supplemento di documentazione.
93. Applicazione del personale nell'ambito della sezione.
94. Formulazione del programma di erogazione del congedo ordinario.
95. Disposizioni in ordine all'esecuzione del lavoro straordinario da parte del personale dipendente.
96. Trasmissione dei rendiconti muniti del visto di revisione alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
97. Richiesta di dati in ordine ai rilievi della Corte dei conti.
98. Comunicazione alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria degli impegni provvisori sui capitoli amministrati.

C) PARTICOLARI

1) *dei direttori di sezione dell'Ufficio concorsi*:

99. Richiesta alla Divisione competente del numero dei posti da mettere a concorso.
100. Richiesta di notizie agli organi centrali competenti per l'aggiornamento e la predisposizione dei programmi di esame.
101. Richiesta agli interessati di regolarizzazione delle domande di concorso.
102. Richiesta ai candidati della documentazione necessaria ai fini dell'espletamento del concorso e di eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.
103. Richiesta del certificato penale riservato ai fini dell'accertamento del requisito di buona condotta del personale da assumere.
104. Richiesta di visita medica di controllo per coloro che hanno partecipato ai concorsi banditi dalla Amministrazione P.T.
105. Richiesta di notizie ad altre Amministrazioni circa le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego del personale da assumere.
106. Restituzione dei documenti ai candidati di concorsi che non hanno conseguito la nomina o la promozione.

2) *dei direttori di sezione della Divisione I*:

107. Richiesta di documenti, notizie ed accertamenti per l'espletamento dell'istruttoria relativa a:
a) ricorsi gerarchici al Ministro;
b) ricorsi al Consiglio di amministrazione;
c) ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
d) ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
108. Richiesta di regolarizzazione fiscale dei ricorsi.
109. Corrispondenza con gli organi interessati della Amministrazione ai fini dell'emanazione del provvedimento in esecuzione del giudicato nel caso in cui vi sia stata pronuncia di accoglimento del ricorso giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato.

110. Trasmissione alla competente Direzione centrale della decisione con cui l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese.

111. Trasmissione del decreto interministeriale di conferimento di incarico di studio al Ministero del tesoro per la controfirma.

112. Trasmissione all'URCIV dei decreti di conferimento di incarico di studio per gli adempimenti di competenza.

113. Trasmissione di decreto di conferimento di incarico di studio alla competente Direzione centrale per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

114. Trasmissione alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria del decreto di conferimento d'incarico di studio per gli adempimenti di competenza.

115. Richiesta di notizie, documenti ed accertamenti ai vari organi dell'Amministrazione P.T. per le risposte in materia di interrogazioni parlamentari e per la formulazione di pareri su proposte e disegni di legge e di regolamenti relativi all'ordinamento del personale.

3) *dei direttori di sezione della Divisione II*:

116. Corrispondenza con gli interessati in ordine alla documentazione prescritta per l'assunzione degli invalidi ed assimilati.

117. Richiesta all'ONIG ed alle altre istituzioni od uffici dei nominativi degli invalidi ed assimilati in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione senza concorso.

118. Richiesta di informazioni sugli invalidi da assumere.

119. Richiesta ai fini dell'assunzione, di accertamenti sanitari nei confronti di invalidi di guerra e categorie assimilate, nei casi prescritti.

120. Corrispondenza con gli interessati per la regolarizzazione della documentazione ai fini dell'inquadramento in ruolo.

121. Trasmissione agli altri Ministeri dei decreti interministeriali di comando, firmati dal Ministro.

122. Trasmissione agli altri Ministeri dei decreti interministeriali di collocamento fuori ruolo, firmati dal Ministro.

123. Corrispondenza in ordine alla documentazione concernente:

a) la cancellazione dai ruoli;

b) l'attribuzione di aumenti di stipendio;

c) l'attribuzione dei benefici coloniali, militari e di quelli previsti in favore degli invalidi di guerra ed assimilati;

d) la revisione e ricostruzione di carriera;

e) le domande di dimissioni dall'impiego;

f) l'attribuzione di benefici economici in favore del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento;

g) le variazioni di generalità.

4) *dei direttori di sezione della Divisione III*:

124. Partecipazione dell'emissione del decreto ministeriale di istituzione e ordinamento di Uffici centrali e periferici agli organi interessati per gli adempimenti di propria competenza.

125. Partecipazione agli uffici interessati della autorizzazione concessa al personale della Direzione centrale a risiedere fuori della sede di servizio.

126. Richiesta di parere agli organi interessati in merito alle domande di trasferimento del personale.

127. Comunicazione ad altri uffici della stessa Direzione centrale dell'avvenuto movimento del personale.

128. Comunicazione dei provvedimenti adottati in materia di recupero di somme agli organi ed ai soggetti interessati.

129. Richiesta di dati circa l'entità delle prestazioni straordinarie ed eccezionali oltre i limiti consentiti.

130. Richiesta di notizie sull'erogazione di compensi straordinari forfetizzati.

131. Invio alla Ragioneria provinciale di Roma dell'autorizzazione a corrispondere gli anticipi sulle indennità di missione e di trasferimento.

132. Trasmissione delle note di pagamento mod. 70/E, munite del visto di controllo, alla Ragioneria provinciale di Roma.

5) *dei direttori di sezione della Divisione IV*:

133. Trasmissione all'Ufficio matricola dei provvedimenti di:

a) riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità;

b) concessione dell'equo indennizzo;

c) autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore;

d) collocamento in aspettativa per infermità;

e) collocamento in aspettativa per motivi di famiglia;

f) dispensa dal servizio per malattia;

g) concessione di congedo straordinario.

134. Richiesta agli interessati della documentazione relativa:

a) alla concessione di aspettativa per ragioni di famiglia, per infermità, per servizio militare, per mandato parlamentare;

b) al collocamento in congedo straordinario per tutti i casi previsti dalla legge.

135. Richiesta di informazioni in ordine alla concessione di aspettativa per ragioni di famiglia e di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

136. Richieste di accertamenti sanitari.

137. Richiesta agli interessati di accettazione delle conclusioni del Collegio medico ai fini della dispensa dal servizio per infermità e ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità.

138. Comunicazione agli interessati delle proposte di dispensa dal servizio per motivi di salute e del termine entro cui possono presentare le proprie osservazioni.

6) *dei direttori di sezione della Divisione V*:

139. Richiesta di notizie e di documenti afferenti fatti illeciti o precedimenti penali e disciplinari a carico del personale.

140. Richiesta di accertamento sulle condizioni economiche e di documentazione dello stato di famiglia del sospeso.

141. Trasmissione del parere del Consiglio centrale di disciplina e degli atti del procedimento disciplinare all'ufficio competente ai fini della riabilitazione dello impiegato.

142. Segnalazione dei precedenti disciplinari del personale agli uffici competenti, ai fini degli scrutini di promozione, del collocamento a riposo e del rilascio di attestati di servizio.

143. Trasmissione ai competenti organi dell'Amministrazione delle relazioni concernenti le inchieste ispettive eseguite negli uffici.

144. Trasmissione alla competente Direzione centrale dei provvedimenti disciplinari e di sospensione cautelare che debbono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale.

7) *dei direttori di sezione della Divisione VI*:

145. Richiesta agli uffici competenti di copia dei documenti necessari ai fini pensionistici.

146. Richiesta ai competenti organi dell'Amministrazione di notizia in merito ad eventuali procedimenti penali e disciplinari in corso.

147. Partecipazione del collocamento a riposo e richiesta di documenti e notizie debiti all'ufficio di appartenenza del dipendente ed agli altri uffici interessati della Direzione centrale.

148. Richiesta di documentazione agli interessati per la liquidazione della pensione.

149. Trasmissione alla competenete Direzione centrale, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria dei decreti di collocamento a riposo e di liquidazione di pensione.

150. Invio all'ENPAS del prospetto di liquidazione dell'indennità di buona uscita.

151. Invio all'Istituto postelegrafonici della scheda relativa alla liquidazione del premio di quiescenza.

152. Richiesta agli interessati della documentazione per la concessione del riscatto dei periodi di servizio fuori ruolo e di studi universitari.

153. Trasmissione all'ENPAS e altri Enti autorizzati delle domande di cessione di quote dello stipendio.

8) *dei direttori di sezione della Divisione VII*:

154. Corrispondenza con enti ed associazioni in merito a domande di assunzione di personale straordinario.

155. Richiesta della documentazione occorrente per l'assunzione di personale straordinario.

156. Corrispondenza con gli organi periferici in merito alle note di qualifica degli operai.

157. Richiesta di eventuali accertamenti d'ufficio in ordine alla concessione di congedo straordinario agli operai.

158. Comunicazione della concessione e del rifiuto del congedo straordinario e della eventuale proroga all'ufficio da cui dipende l'operaio.

159. Corrispondenza con gli uffici in ordine al trasferimento a domanda o d'ufficio di operai e di personale straordinario.

160. Richiesta di documenti militari e di accertamenti sanitari per la riammissione in servizio di operai al termine del servizio militare.

161. Richieste di pareri e di accertamenti sanitari in merito alla idoneità fisica degli operai giornalieri ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio.

162. Comunicazione agli uffici interessati del licenziamento degli operai giornalieri.

163. Comunicazione agli uffici interessati della dichiarazione di decadenza di operai di ruolo.

Art. 5.

Atti di competenza dei consiglieri applicati alla Direzione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Rientrano nella competenza dei consiglieri i seguenti atti:

A) COMUNI A TUTTI I CONSIGLIERI

164. Adempimenti interlocutori ed istruttori relativi alle pratiche loro affidate.

165. Comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e rilascio di certificazioni nelle materie di competenza dell'ufficio cui sono addetti.

B) PARTICOLARI

1) *dei consiglieri dell'Ufficio concorsi*:

166. Rilascio di certificati relativi ai concorsi.

167. Comunicazioni agli interessati del diario delle prove scritte e delle prove orali.

168. Comunicazione ai componenti le Commissioni esaminatrici dei provvedimenti che li riguardano.

169. Comunicazione agli interessati del provvedimento di esclusione dal concorso.

170. Comunicazione agli idonei della posizione occupata in graduatoria.

171. Lettera di invito ai vincitori di concorso ad assumere servizio nella sede e nel giorno stabiliti.

2) *dei consiglieri della Divisione I*:

172. Comunicazione agli interessati delle decisioni dei ricorsi gerarchici al Ministro.

173. Comunicazione agli interessati delle deliberazioni adottate in merito ai ricorsi al Consiglio di amministrazione.

3) *dei consiglieri della Divisione III*:

174. Comunicazione agli interessati dell'avvenuta nomina a membri di Commissione consultiva.

4) *dei consiglieri della Divisione IV*:

175. Comunicazione agli interessati dei provvedimenti relativi a:

a) aspettativa;
b) prolungamento di aspettativa;
c) dispensa dal servizio;
d) congedo straordinario;
e) dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
f) equo indennizzo;
g) rimborso delle spese di cura.

176. Certificazioni relative allo stato di invalido per servizio.

177. Comunicazione all'interessato del provvedimento di autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore.

5) *dei consiglieri della Divisione V*:

178. Comunicazione all'interessato della nomina del funzionario istruttore e del consulente tecnico, relativamente al procedimento disciplinare.

179. Comunicazione all'interessato dell'ordine di archiviazione degli atti.

180. Comunicazione all'interessato del provvedimento adottato dal Ministro in seguito a procedimento disciplinare.

181. Comunicazione all'interessato dell'esito del ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari.

182. Comunicazione all'interessato dell'accoglimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare o del provvedimento di rigetto.

183. Comunicazione all'interessato del provvedimento di riammissione in servizio.

184. Comunicazione all'interessato del provvedimento dichiarativo di decadenza dall'impiego.

185. Comunicazione al personale non di ruolo del provvedimento di dimissioni d'ufficio.

186. Comunicazione al personale non di ruolo del provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, scarso rendimento, assenza ingiustificata dal servizio.

187. Comunicazione al personale di ruolo del provvedimento di dispensa dal servizio per incapacità, o per persistente insufficiente rendimento.

188. Comunicazione agli interessati della nomina a membri del Consiglio centrale di disciplina.

189. Comunicazione all'interessato della decisione in merito alla istanza di ricusazione del presidente del Consiglio centrale di disciplina o del Consiglio provinciale di disciplina.

190. Comunicazione al personale degli uffici periferici del provvedimento di devoluzione dei procedimenti che lo riguardano alla competenza del Consiglio centrale di disciplina.

191. Comunicazione all'interessato del conferimento di encomio.

192. Comunicazione all'interessato dei vari provvedimenti di sospensione.

193. Comunicazione all'interessato della revoca dei provvedimenti di sospensione dal servizio.

194. Comunicazione all'interessato della decisione in merito alla richiesta di autorizzazione a ricoprire cariche.

195. Comunicazione del provvedimento di concessione dell'assegno alimentare al personale sospeso dal servizio.

196. Comunicazione al personale non di ruolo del provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a condanna penale.

197. Comunicazione al personale di ruolo del provvedimento di destituzione di diritto per condanna penale.

198. Comunicazione al destituito del provvedimento di diniego del diritto a conseguire il trattamento di quiescenza.

6) *dei consiglieri della Divisione VI*:

199. Comunicazione all'interessato del provvedimento di collocamento a riposo.

200. Certificazioni relative allo stato di pensionato.

201. Comunicazione agli interessati del provvedimento di concessione del riscatto dei periodi di servizio fuori ruolo o di studi universitari.

202. Certificazioni relative allo stato di impiegato ai fini della cessione di quote dello stipendio.

203. Dichiarazione dei periodi di servizio non di ruolo per documentare il decreto di riscatto.

7) *dei consiglieri della Divisione VII*:

204. Comunicazione agli interessati del diario delle prove di esame dei concorsi per operai di ruolo.

205. Comunicazione agli interessati del provvedimento di esclusione dal concorso.

206. Comunicazione agli idonei della posizione occupata in graduatoria.

207. Comunicazione dei provvedimenti di:

a) concessione o rifiuto del congedo straordinario o di proroga dello stesso oltre i 30 giorni;

b) trasferimento di operai di ruolo e non di ruolo e di personale straordinario;

c) licenziamento di operai giornalieri per inidoneità fisica o per motivi disciplinari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(10620)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Riduzione del limite massimo di spesa stabilito per la erogazione del contributo concesso con il decreto ministeriale 25 aprile 1967, per l'attuazione dell'ammasso volontario di uve e mosti di produzione 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 8 e 44 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 25 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1967, registro n. 12, foglio n. 209, contenente norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, di un contributo nella misura massima del 10 per cento nelle spese di gestione per l'ammasso volontario di uve e mosti di produzione 1966;

Considerato che per l'erogazione di detto contributo il limite massimo della spesa complessiva è stato stabilito in lire 1 miliardo, che dovrà far carico al capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1967;

Considerato che l'art. 5 del citato decreto ministeriale 25 aprile 1967 stabilisce che dall'ammontare del contributo concesso con il decreto stesso sarà detratto l'importo del concorso statale concesso sui prestiti di conduzione, di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Considerato che l'applicazione del citato art. 5 consente di realizzare notevoli economie nelle spese previste per l'erogazione del contributo concesso con il decreto ministeriale 25 aprile 1967;

Decreta:

Articolo unico

A modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 aprile 1967, il limite massimo della spesa complessiva per l'erogazione del contributo concesso con il decreto stesso, è ridotto a lire 800 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1967
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 20

(10638)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società in nome collettivo eredi Pelizzari, con sede in Ponte Nossa (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 685444 del 13 gennaio 1966, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della Società in nome collettivo Eredi Pelizzari, con sede in Ponte Nossa (Bergamo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo Eredi Pelizzari, con sede in Ponte Nossa (Bergamo), rientra tra le imprese previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dall'impresa della Società in nome collettivo Eredi Pelizzari, con sede in Ponte Nossa (Bergamo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bergamo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bergamo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *A*

Complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa della Società in nome collettivo Eredi Pelizzari, con sede in Ponte Nossa (Bergamo).

I - *Impianti di produzione*:

Centrale idroelettrica della potenza di 16 kW, installata in Ponte Nossa (Bergamo), via Segheria.

Centrale idroelettrica della potenza di 30 kW, installata in Ponte Nossa (Bergamo), via dei Molini.

Centrale termica di riserva della potenza di 50 kW, installata in Ponte Nossa (Bergamo), via dei Molini.

II - *Cabine elettriche*:

N. 2 cabine di trasformazione site in comune di Premolo (Bergamo).

III - *Impianti di trasporto energia*:

Linea dorsale BT « Ponte Selva » dalla centrale di via Segheria in Ponte Nossa alla frazione di Ponte Selva in comune di Parre (Bergamo).

Linea dorsale BT « Ponte Nossa » dalla centrale di via Segheria in Ponte Nossa al punto terminale della citata dorsale « Ponte Selva ».

Linea dorsale BT dalla centrale di via Segheria in Ponte Nossa al comune di Premolo (Bergamo).

Linea dorsale MT dal punto terminale della anzidetta linea dorsale Ponte Nossa-Premolo al punto di presa della S.p.A. AMMI in Premolo.

Linea in parallelo MT dalla centrale di via Segheria alla centrale di via dei Molini, in comune di Ponte Nossa.

(10534)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1967.

Sostituzione del presidente e di due membri della Commissione regionale di vigilanza per il Veneto per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante le norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5334 in data 29 luglio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Visto il decreto ministeriale n. 7179 in data 22 dicembre 1966, con il quale il dott. Gilberto Foulques, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, è stato nominato presidente della citata Commissione regionale di vigilanza, in sostituzione del dott. Luigi Conti;

Vista la lettera n. 1326 del 17 giugno 1967, con la quale il presidente della Corte di appello di Venezia ha designato a presidente e a membro della Commissione regionale in parola, rispettivamente il presidente di sezione di Corte di appello dott. Gastone Asquini e il consigliere d'appello dott. Ildebrando Benfenati, in sostituzione dei magistrati dott. Gilberto Foulques e dott. Luigi Di Oreste, che, a seguito di nomine ottenute, non possono più ricoprire detti incarichi;

Vista la lettera n. 1522 del 14 maggio 1967, con la quale il prefetto di Venezia ha designato il vice prefetto dott. Giustino Sannini, quale nuovo componente della Commissione medesima, in sostituzione del dottor Giovanni Battista Pintozzi, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di appello di Venezia dott. Gastone Asquini e il consigliere della stessa Corte di appello, dott. Ildebrando Benfenati, sono nominati, rispettivamente, presidente e membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto, in sostituzione del dottor Gilberto Foulques e del dott. Luigi Di Oreste.

Il vice prefetto dott. Giustino Sannini, è nominato membro della predetta Commissione regionale, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Pintozzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(10500)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1967.

Abilitazione dell'Ufficio di sanità marittima del porto di Gela (Caltanissetta) al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la necessità che l'Ufficio di sanità marittima di Gela (Caltanissetta) venga abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio di sanità marittima del porto di Gela (Caltanissetta) è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Filosofia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Filosofia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10735)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per le ferrovie elettriche Adriatico-Appennino, con sede in Lanciano.

Con decreto 5 ottobre 1967 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per le ferrovie elettriche Adriatico-Appennino, con sede in Lanciano.

(10623)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla ditta Aquini Servizi Automobilistici di Cosenza (A.S.A.C.).

Con decreto 24 agosto 1967 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Aquini Servizi Automobilistici di Cosenza (A.S.A.C.) assume la denominazione di Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi urbani di Cosenza gestiti dal comune di Cosenza.

(10624)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza.

Con decreto 22 settembre 1967 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza.

(10625)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad istituire una scuola professionale per infermiere con sede presso la clinica ostetrico-ginecologica dell'Università medesima.

Con decreto n. 300.13.II.AG.42/2.1161, in data 27 settembre 1967 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena è autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve, presso la clinica ostetrico-ginecologica dell'Università medesima.

(10727)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 672.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10675)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.773.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10676)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.997.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10692)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.856.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10693)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.425.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10694)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Penne (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.098.405 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10695)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.172.028 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 19 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,56	622,55	622,53	622,525	622,50	—	622,50	622,525	622,50	622,55
$ Can.	580,34	580,15	580 —	580,15	580,15	—	580,12	580,15	580,35	580,30
Fr. Sv.	143,33	143,34	143,3250	143,33	143,30	—	143,315	143,33	143,34	143,35
Kr. D.	89,77	89,80	89,77	89,75	89,80	—	89,75	89,75	89,78	89,77
Kr. N.	87,04	87,07	87,09	87,025	87,07	—	87,055	87,025	87,03	87,04
Kr. Sv.	120,33	120,30	120,30	120,295	120,30	—	120,28	120,295	120,32	120,33
Fol.	173,15	173,17	173,18	173,16	173,15	—	173,16	173,16	173,16	173,15
Fr. B.	12,54	12,544	12,5450	12,5450	12,545	—	12,5445	12,5450	12,54	12,54
Franco francese	126,95	126,93	126,88	126,93	126,90	—	126,91	126,93	126,93	126,92
Lst.	1732,69	1733,20	1733,10	1732,45	1732,75	—	1732,50	1732,45	1732,85	1732,50
Dm. occ.	155,48	155,45	155,45	155,43	155,45	—	155,43	155,43	155,48	155,45
Scell. Austr.	24,09	24,08	24,075	24,0740	24,10	—	24,07	24,0740	24,08	24,08
Escudo Port.	21,60	21,60	21,60	21,605	21,60	—	21,6037	21,605	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,39	10,39	10,3950	10,3925	10,40	—	10,3915	10,3925	10,39	10,39

Media dei titoli del 19 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,755
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,512
1 Dollaro canadese	580,135
1 Franco svizzero	143,322
1 Corona danese	89,75
1 Corona norvegese	87,04
1 Corona svedese	120,287
1 Fiorino olandese	173,16
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	126,92
1 Lira sterlina	1732,475
1 Marco germanico	155,43
1 Scellino austriaco	24,072
1 Escudo Port.	21,604
1 Peseta Sp.	10,392

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 Mod. 241 D.P. — Data: 7 aprile 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Agrigento — Intestazione: Emma Soos, nata a Casabagdad il 10 luglio 1891 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 Mod. 241 D.P. — Data: 10 maggio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Benevento — Intestazione: Cecere Aminta, nata a Chiante (Avellino) il 9 luglio 1888 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 28.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10627)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Padova

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, n. 1143, è stata approvata la variante, per il comprensorio n. 12 in prossimità di via Goito, al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel comune di Padova.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10664)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel testo, il titolo del decreto ministeriale 15 luglio 1967 «Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 10 ottobre 1967, è così rettificato: «Stato di previsione dell'entrata e della spesa . . .».

(10751)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 377, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, è stato accolto il ricorso straordinario, in data 23 novembre 1964, proposto dai signori Libonati Carlo e Nonnis Antonio avverso il decreto del prefetto di Cagliari 8 maggio 1964, n. Q/3300, con il quale sono stati espropriati numerosi terreni, tra cui alcuni di proprietà dei ricorrenti, siti in comune di S. Antioco, in regione « Is Pruinis » località « Ergoi », distinti in catasto al foglio n. 29, mappali 94 e 96, in favore della S.p.A. Palmas-Cave, con sede in Cagliari, ed è stato conseguentemente annullato, per la sola parte concernente l'espropriazione dei beni di proprietà dei ricorrenti medesimi, il predetto provvedimento prefettizio 8 maggio 1964, n. Q/3300.

(10508)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9534/2229, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Paganelli Luisa, nata a Corato il 13 aprile 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturollo « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 306 riportate in catasto alle particelle numeri 116-*d*, 116-*e* e 116-*f* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 153, 154 e 155.

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, n. 9749/2238, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Masciavè Raffaele, nato a Corato il 6 ottobre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturollo « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 242 riportate in catasto alle particelle numeri 77-*b* parte e 89-*a*, *h* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 87 e 88.

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, n. 9748/2239, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quatela Domenico, nato a Corato il 1° febbraio 1920, della zona demaniale facente parte del tratturollo « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 260 riportata in catasto alla particella n. 21-*g* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 368.

(10464)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1967, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 159, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 6 aprile 1966 dal sig. Torchia Fortunato avverso il disconoscimento della sua qualifica di impiegato da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nonchè contro il silenzio rifiuto a provvedere in merito ad un atto di diffida da lui notificato all'Amministrazione il 18 giugno 1962, è stato dichiarato irricevibile perchè tardivamente proposto.

(10507)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Napoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Napoli, con la retribuzione iniziale di L. 518.300 annue lorde (3° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici corcorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso della Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1967

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1967
Registro n. 25 *Grazia e giustizia, foglio n.* 346

(10654)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Monza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Monza, con la retribuzione iniziale di L. 496.700 annue lorde (2° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Milano.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici corcorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso della Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1967
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 89

(10655)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a due posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 362, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a due posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Castagnoli prof. Benito, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Cingolani prof. Enrico, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto predetto;

Negri prof. Rodolfo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto predetto;

Ravaioli prof. Leonida, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto predetto;

D'Amore prof. Angelantonio, primo ricercatore (ex coefficente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto predetto.

E' nominato membro supplente il prof. Zefferino Orfei, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Pier Ferruccio Ferrari, consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 250.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1967
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 367

(10452)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino » della carriera di concetto, riservato a periti meccanici.

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale n. 00/32994 del 10 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1967, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 120 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1967, con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21 e 22 novembre p. v., con inizio alle ore 8,30.

(10553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di dettato del concorso a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità per le sedi di: Bari, Milano, Ancona, Cagliari, Palermo.

Le prove di dettato per il concorso a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, limitatamente alle seguenti sedi, avranno luogo nei giorni sottoindicati:

Sede di Bari: giorni 14, 15 e 16 novembre 1967 alle ore 9 e alle ore 16 presso al Facoltà di ingegneria, corso Cavour n. 2, Bari;

Sede di Milano: giorno 18 novembre 1967 alle ore 9 presso il Politecnico, via Bonardi n. 9, Milano;

Sede di Ancona: giorni 20, 21, 22, 23 e 24 novembre 1967 alle ore 16,30 presso il Liceo scientifico, via Vecchini n. 2, Ancona;

Sede di Cagliari: giorni 22, 23 e 24 novembre 1967 alle ore 9, presso la Facoltà di magistero, via Is Mirrionis, Cagliari;

Sede di Palermo: giorni 27 e 28 novembre 1967 alle ore 9, presso la Facoltà di economia e commercio, viale delle Scienze, Palermo.

(10666)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquanta posti di vice segretario nei licei e istituti magistrali.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª, numeri 34 e 35, del 24-31 agosto 1967 sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquanta posti di vice segretario nei licei e istituti magistrali, indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1963.

(10388)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.